



## IL PROGETTO

Il progetto si propone di analizzare i percorsi di inserimento scolastico e professionale di cittadini stranieri e di sistematizzare normative e prassi nell'utilizzo di titoli esteri. Inoltre intende potenziare le conoscenze in materia degli operatori dei servizi pubblici.

***Durata: Dicembre 2021 - Novembre 2023***

SOGGETTO PROMOTORE




Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI



# FATTI RI/CONOSCERE!

Accesso allo STUDIO e al LAVORO



SOGGETTO PROMOTORE



SOGGETTI REALIZZATORI





## Strumenti e risorse per la valorizzazione delle competenze: la normativa europea in materia di riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali stranieri

Con la nascita della Comunità Economica Europea nel 1957, è emersa l'esigenza, tra gli stati che originariamente firmarono il Trattato di Roma di collaborare per l'integrazione e la crescita economica, attraverso scambi commerciali e la creazione di un mercato comune basato sulla libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone



**LIBERTA' DI CERCARE UN LAVORO, DI LAVORARE, DI STABILIRSI E DI PRESTARE SERVIZI IN QUALUNQUE STATO IN CONDIZIONE DI NON DISCRIMINAZIONE RISPETTO AI CITTADINI DELLO STATO DI DESTINAZIONE**



**DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO E DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI**

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI



# FATTI RI/CONOSCERE!

Accesso allo STUDIO e al LAVORO in Italia



**Il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali conseguiti all'estero permette di valorizzare le esperienze e le conoscenze acquisite da cittadini stranieri minori e adulti al di fuori dei confini nazionali e favorisce il loro accesso allo studio e al lavoro**

**Articoli 14 e 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.**

Diritto all'istruzione e Libertà professionale e diritto di lavorare

**Articolo 6, lett. e) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.**

Competenze dell'Unione Europea

**Articolo 45 TFUE.** Libertà dei cittadini dell'Unione Europea di circolazione e soggiorno all'interno degli Stati Membri

**Presupposti per il riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali ottenute in altro Stato Membro: libertà di circolazione e di stabilimento**, da intendersi quale diritto di partecipare in maniera stabile e continuativa alla vita economica di un paese diverso da quello di origine

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI



# FATTI RI/CONOSCERE!

Accesso allo STUDIO e al LAVORO in Italia



## UN PO' DI NOZIONI....

Il **titolo di studio** è un attestato, rilasciato dalla competente autorità scolastica o accademica ad una persona fisica, che certifica l'acquisizione di un certo grado di istruzione e di un certo livello di cultura (c.d. valore culturale).

I titoli di studio rilasciati da enti o istituti di istruzione superiore (ad esempio università) vengono detti titoli accademici.

La **qualifica professionale** è conferita a seguito di un esame di abilitazione all'esercizio professionale a cui sono ammessi solamente coloro che abbiano conseguito presso Università o Istituti superiori riconosciuti la laurea o il diploma corrispondente. L'esame di Stato serve per l'abilitazione all'esercizio professionale.

La **libertà di circolazione** prevede che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (Articolo 45 (1) TFUE).

La **libertà di stabilimento** prevede che i lavoratori autonomi, i professionisti o le persone giuridiche che operano legalmente in uno Stato membro possono svolgere un'attività economica in un altro Stato membro su base stabile e continuativa (Articolo 49 TFUE).

La **libertà di prestazione dei servizi** riconosce al professionista la possibilità di offrire i loro servizi in altri Stati membri su base temporanea pur restando nel loro paese d'origine (Articolo 56 TFUE).

Le **professioni regolamentate** sono professioni il cui diritto di esercitare o il cui accesso sono condizionati al possesso di una specifica qualifica professionale, che può essere un attestato di competenza, un titolo formativo ecc. Ne sono esempi le professioni di ingegnere, avvocato, veterinario (Direttiva 2005/36/UE all'art. 3, par. 1 lettera a).

Le **professioni non regolamentate** non richiedono che l'accesso sia subordinato al superamento di un esame abilitativo o all'ottenimento di una qualifica. Il riconoscimento del titolo è rimesso ad una valutazione del datore di lavoro. Ne sono esempi le professioni di traduttore, musicista, allenatore di calcio.



## Recenti sviluppi della legislazione in materia

**Direttiva 2005/36/CE**  
**Direttiva 2013/55/UE**

sostituiscono numerose  
direttive che rendevano la  
materia eccessivamente  
frammentata

**Direttiva 75/362/CEE** relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad **agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera circolazione;**

**Direttiva 75/363/CEE**, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le **attività di medico;**

**Direttiva 77/249/CEE** del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli **avvocati;**

**Direttiva 78/686 CEE** concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di **dentista;**

**Direttiva 78/687/CEE** che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti le **attività di dentista;**

**Direttiva 85/384** concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'**architettura** e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi;

**Direttiva 85/432/CEE**, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel **settore farmaceutico;**

**Direttiva 89/48/CEE** relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di **istruzione superiore** che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

**Direttiva 92/51 CEE**, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della **formazione professionale;**

**Direttiva 93/16/CEE** intesa ad agevolare la libera circolazione dei **medici** e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

**Direttiva 98/5/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di **avvocato** in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI



A Pieno Titolo



CULTURE  
POLITICA  
SOCIETÀ



Associazione  
per gli Studi Giuridici  
sull'Immigrazione

# FATTI RI/CONOSCERE!

Accesso allo STUDIO e al LAVORO in Italia



## Direttiva 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

Introducendo il **principio della “nazionalità” della qualifica professionale** permette sia ai cittadini dell’Unione Europea, che ai cittadini di Paesi Terzi di avvalersi delle disposizioni in essa contenute.

Introduce il **principio del riconoscimento automatico** per alcune qualifiche professionali sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione.

Introduce per la prima volta la **differenziazione tra libertà di prestazione di servizi e libertà di stabilimento**.

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





## Direttiva 2013/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

Ha il **medesimo ambito di applicazione** della Direttiva 2005/36/CE, ma include anche tutti i cittadini dell'Unione Europea che hanno effettuato un tirocinio professionale al di fuori dello Stato Membro d'origine.

Mira a **semplificare il regime di riconoscimento** prevedendo una diminuzione degli oneri amministrativi.

Promuove la cooperazione tra gli Stati Membri incoraggiando l'utilizzo di **strumenti telematici** per facilitare lo scambio di dati e informazioni. Ne sono esempio la **Tessera professionale europea** e la possibilità di previsione di un **accesso parziale ad una professione** avente un campo di applicazione più ampio nello Stato Membro ospitante.

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





## MECCANISMI DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

Il primo sistema opera nel caso di determinate professioni, le cui **condizioni di formazione sono armonizzate in ambito europeo**. In questa definizione rientrano, in particolare, le professioni di *medico, dentista, infermiere, veterinario, farmacista, ostetrica e architetto*.

Esiste poi un regime di **riconoscimento basato sull'esperienza professionale** che viene completata nello Stato membro di origine. Quest'ultima ipotesi opera per le professioni di tipo industriale, commerciale o artigianale. Tale sistema presuppone il riconoscimento automatico nei casi in cui le attività di cui sopra siano state esercitate in uno Stato membro differente durante un periodo di tempo ragionevole e sufficientemente ravvicinato nel tempo.

Il terzo sistema si basa sul **principio del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali sulla base di un giudizio di equipollenza** e si applica alle professioni per cui non è stato previsto a livello europeo un regime di riconoscimento automatico e, dunque, un determinato grado di armonizzazione.

SOGGETTO PROMOTORE



SOGGETTI REALIZZATORI





## RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI (Articolo 21 Direttiva 2005/36/CE)

Come funziona?



Il cittadino di uno Stato Membro presenta la propria domanda alle **autorità competenti** dello Stato Membro in cui intende esercitare la professione desiderata.

L'autorità competente dello Stato Membro che rilascia il titolo di formazione è tenuta a verificare che i criteri di formazione stabiliti dalla Direttiva siano rispettati. Tale autorità è responsabile della corretta armonizzazione delle condizioni minime di formazione.

L'autorità competente dello Stato Membro ospitante è tenuta ad effettuare un raffronto tra la formazione necessaria al fine di accedere alla professione desiderata in tale Stato membro e quella realmente conseguita dal richiedente, tenendo conto dell'insieme di diplomi, certificati, titoli ed esperienze professionali conseguiti dall'interessato nel settore, indipendentemente dal fatto che questi siano stati conseguiti in uno Stato membro oppure in un Paese terzo.

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





## Paesi Terzi e Situazioni Puramente Interne

Nel caso in cui **la qualifica professionale venga conseguita parzialmente o interamente in un Paese terzo**, la qualifica professionale è riconosciuta in uno Stato membro se la formazione rispetta i requisiti minimi di formazione richiesti negli Stati membri dell'Unione Europea. Il fatto che uno Stato membro riconosca il titolo rilasciato da un Paese terzo, non obbliga gli altri Stati membri a riconoscere tale titolo. L'armonizzazione può essere stabilita unicamente da convenzioni stipulate tra uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi.

La normativa e giurisprudenza comunitarie relative al riconoscimento non possono essere applicate a **situazioni puramente interne** (e.g. cittadino di uno Stato Membro che consegue il diploma in un altro Stato membro e richiede di esercitare la professione nello Stato Membro d'origine, dove per tale esercizio è necessaria una formazione superiore) per evitare che le norme in materia vengano aggirate per un accesso più agevole ad una determinata professione.

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





## RICONOSCIMENTO PARZIALE E MISURE COMPENSATIVE

Nel caso in cui nello Stato Membro ospitante le attività inerenti alla professione in questione siano apprezzabilmente più consistenti rispetto a quelle comprese nella medesima professione nello Stato Membro d'origine

**ACCESSO PARZIALE ALLA PROFESSIONE:** permette di avvalersi del regime di riconoscimento automatico, senza però inficiare il rispetto dei principi e della normativa europea di riferimento.

L'accesso parziale viene accordato se: il richiedente è pienamente qualificato nello Stato membro d'origine; le differenze tra le attività rientranti nella professione nei due Stati Membri sono tali da non poter definire alcuna misura compensativa; l'attività professionale in oggetto può essere obiettivamente separata da altre attività che rientrano nella professione dello Stato membro ospitante.

**MISURE COMPENSATIVE:** sono imposte a seguito di una valutazione da parte dell'autorità competente dello Stato Membro ospitante, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Può trattarsi di:

- una prova attitudinale
- un tirocinio di adattamento.

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI



**FATTI  
RI/CONOSCERE!**

Accesso allo **STUDIO** e al **LAVORO** in Italia



# Approfondimento: IL CONTESTO ITALIANO

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI



# FATTI RI/CONOSCERE!

Accesso allo STUDIO e al LAVORO in Italia




## RICONOSCIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI OTTENUTI IN UNO STATO DELL'UNIONE EUROPEA

APPROCCIO SETTORIALE PER PROFESSIONE




Armonizzazione – **Riconoscimento automatico** per talune professioni come medici, infermieri, veterinari, dentisti, farmacisti, architetti □ **Presunzione relativa**



Per le professioni per le quali non è previsto un riconoscimento automatico è necessario ottenere il riconoscimento della qualifica professionale mediante un procedimento amministrativo volto a verificare il possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto o per accedere alla professione ed esercitarla sul suo territorio □ **DISCREZIONALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE**



**N.B. QUESTO REGIME VALE ANCHE PER GLI STATI EQUIPARATI A QUESTI FINI E PER GLI STATI CON CUI L'ITALIA ABBA CONCLUSO APPOSITI ACCORDI. PRINCIPIO DI RECIPROCITA' (es. Turchia)**



SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





## AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA

**La qualifica professionale ottenuta da un cittadino in un Paese terzo, il quale temporaneamente o permanentemente intenda stabilirsi in Italia, è soggetta ad una verifica operata di volta in volta dalle amministrazioni dello Stato al fine di verificare l'equipollenza dei diplomi.**



**Discrezionalità dell'amministrazione e rilascio di un provvedimento con natura dichiarativa.**

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





## PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI CONSEGUITE IN UNO STATO DELL'UNIONE EUROPEA

### PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

**ESITO POSITIVO:** PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA E CONSEGUENTE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE ALLE STESSA CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE ITALIANA PER I PROPRI CITTADINI (c.d. Trattamento Nazionale)

**ESITO NEGATIVO:** MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE OPPURE ADOZIONE DI MISURE DI COMPENSAZIONE NECESSARIE PER COLMARE LE LACUNE RISCONTRATE ( es. tirocinio di adattamento o prova attitudinale )

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI



# FATTI RI/CONOSCERE!

Accesso allo STUDIO e al LAVORO in Italia



## PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI CONSEGUITE IN UNO STATO DELL'UNIONE EUROPEA

La domanda di riconoscimento deve essere presentata al **Ministero competente**, indicando la professione o le professioni in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione. Il Ministro può stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento.

**Ministero della Giustizia:** Agente di cambio; agronomo e forestale junior; agrotecnico; assistente sociale; attuario; attuario junior; avvocato.

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -**  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione: Docente di scuola materna; docente di scuola primaria; docente di scuola secondaria.

SOGGETTO PROMOTORE



SOGGETTI REALIZZATORI





## DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

### **Art. 34 Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini**

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, **e' consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.** Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60.



## RICONOSCIMENTO DI UNA QUALIFICA PROFESSIONALE OTTENUTA AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA

La qualifica professionale ottenuta da un cittadino in un Paese terzo, il quale temporaneamente o permanentemente intenda stabilirsi in Italia, è soggetta ad una verifica operata di volta in volta dalle amministrazioni dello Stato al fine di verificare l'equivalenza dei diplomi.



**Discrezionalità dell'amministrazione e rilascio di un provvedimento abilitativo.**

Se hai ottenuto le qualifiche professionali in un **paese extra UE** e hai già lavorato per **almeno 3 anni** nel paese dell'UE che ha riconosciuto per primo le tue qualifiche, se desideri trasferirti in un altro paese dell'UE puoi richiedere il riconoscimento delle qualifiche professionali in un altro paese dell'UE secondo le norme che si applicano ai professionisti che hanno ottenuto il titolo di studio in un paese dell'UE.

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





## RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE

Con l'espressione **“riconoscimento professionale”**, si rinvia alla possibilità di ottenere in un determinato stato il riconoscimento di un titolo conseguito all'estero al fine di poter svolgere quella particolare professione regolamentata per la quale si abbia ottenuto la qualifica.

In tale contesto è determinante il **luogo di conseguimento della qualifica o del diploma.**

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





## IL GIUDIZIO DI EQUIPOLLENZA

Il legislatore europeo ha introdotto il **principio della reciproca fiducia nell'equivalenza dei percorsi di studio**: se, in uno Stato membro, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permetterà l'accesso alla professione e ne consentirà l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio.

E se nello Stato membro di provenienza la professione in questione non è regolamentata, mentre nello Stato ospite lo è?

Il richiedente dovrà dimostrare di essere in possesso di uno o più attestati di competenza o uno o più titoli di formazione rilasciati da un altro Stato membro che non regola tale professione e dovrà provare di aver esercitato a tempo pieno tale professione per un anno, o per una durata complessiva equivalente a tempo parziale, in un altro Stato membro che non regola detta professione.

E se la corrispondenza tra la qualifica ottenuta nel Paese d'origine e quella ottenuta nel Paese ospitante è solo parziale?

Il procedimento amministrativo volto all'ottenimento di un giudizio di equipollenza avrà un esito negativo, comportando - nel rispetto del principio di proporzionalità - la definizione di **misure compensative** (prova attitudinale o tirocinio di adattamento).

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI



A Piano Titolo



Università di Bari  
Regolamento di Equivalenza



Associazione  
per gli Studi Giuridici  
sull'Immigrazione



## L'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO

Il tema del **pubblico impiego** è disciplinato dall'art. 45 TFUE il quale riserva l'esercizio di determinate attività professionali alle dipendenze della pubblica amministrazione esclusivamente ai cittadini di quello Stato nei casi in cui le mansioni e funzioni da svolgersi richiedano l'esercizio di poteri pubblici relativi allo Stato o ad altre collettività pubbliche in maniera continuativa e prevalente.

### ANCHE SE

Per evitare di vanificare il contenuto della libertà di circolazione il giudice europeo ha stabilito che **l'esercizio di un solo potere amministrativo non costituisce un elemento sufficiente perché uno Stato membro riservi il posto di lavoro esclusivamente ai propri cittadini.**

La CGUE ha optato per un'interpretazione restrittiva della nozione di pubblici poteri, riservando questa definizione alle specifiche circostanze in cui questi vengono esercitati in modo abituale e in cui il rapporto di solidarietà con lo Stato è tale che solo un cittadino può garantirne gli interessi generali.

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI





## IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

Nel Trattato di Roma del 1957, la materia del diritto all'istruzione e del diritto alla prosecuzione del proprio percorso educativo e formativo in uno stato diverso da quello in cui tale percorso è stato avviato venne considerata una **disciplina riservata esclusivamente alla competenza dei singoli Stati membri**.

### ANCHE SE

Sin dalle origini della CEE, è stato evidente lo **stretto legame tra educazione e formazione** al fine di promuovere il progetto di integrazione europea.



Al fine di promuovere l'**uguaglianza delle opportunità** nella migrazione del sapere sono state adottate misure di incentivo alla mobilità:

- attraverso l'adozione di convenzioni bilaterali o multilaterali tra istituti liberamente individuati, promozione di meccanismi di riconoscimento a effetto sostitutivo dei cicli o periodi di studio svolti all'estero o dei titoli di studio stranieri.
- attraverso la promozione di modelli di riconoscimento a effetto cumulativo che permettono allo studente transfrontaliero l'accesso ad un livello di istruzione superiore.
- attraverso il progressivo ampliamento della fruizione di vantaggi sociali.




# FATTI RI/CONOSCERE!

Accesso allo STUDIO e al LAVORO in Italia



Lo scopo di promozione della circolazione dei professionisti è perseguito attraverso una semplificazione dei procedimenti di verifica dei percorsi formativi e professionali degli interessati e tramite una previa definizione dei livelli di qualità e standard che un professionista deve possedere per poter essere riconosciuto come tale innanzitutto dall'ordinamento giuridico particolare espresso dalla comunità professionale di riferimento.



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/983 ai sensi della direttiva 2005/36/CE**

**TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA**

Il sistema ripropone il modello degli accordi di mutuo riconoscimento tra organizzazioni professionali, giungendo al medesimo risultato di accreditamento funzionale del soggetto interessato.

Attualmente puoi usare la procedura per ottenere la tessera professionale europea solo se sei:

- un infermiere responsabile dell'assistenza generale
- un farmacista
- un fisioterapista
- una guida alpina
- un agente immobiliare

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI



**FATTI  
RI/CONOSCERE!**

Accesso allo STUDIO e al LAVORO in Italia



***Grazie per l'attenzione!***

**Dott.ssa Elena Belliardo**  
[elena.belliardo@unito.it](mailto:elena.belliardo@unito.it)

**Dott.ssa Vittoria Marchese**  
[vittoria.marchese@unito.it](mailto:vittoria.marchese@unito.it)

SOGGETTO PROMOTORE



Fondazione  
Compagnia  
di San Paolo

SOGGETTI REALIZZATORI

